Scuola Polo Inclusione

IIS E.U.RUZZA

CTS Padova | CTI Piove di Sacco | CTI Padova | CTI Loreggia | CTI Este-Montagnana

Corso di Formazione

La classificazione ICF-CY in prospettiva del Profilo di Funzionamento in applicazione del D.Lgs. 66/2017 integrato e corretto dal D.Lgs. 96/2019

PROGRAMMA

Mercoledì 14 ottobre 2020 — **16:30 - 19:00**

Le basi concettuali del modello bio-psico-sociale dell'ICF: dall'inquadramento teorico alla sua contestualizzazione in ambito scolastico.

Giuliana Veronese, *Psicologo Dirigente Referente Servizio Età Evolutiva-Neuropsichiatria Infantile, Este-Montagnana.*

Paolo Segalla, *Dirigente Medico presso UOS Età Evolutiva-Neuropsichiatria Infantile, Este-Montagnana.*

Mercoledì 21 ottobre 2020 — **16:30 - 19:00**

Presentazione del Profilo di Funzionamento elaborato e redatto in collaborazione tra UAT di Padova, CTS di Padova e AULSS 6 Euganea e sua applicazione.

Sabrina Stefani, *Docente III Istituto Comprensivo di Padova.*

Lorena Viel, *Docente IIS "De Nicola" Piove di Sacco.*

Mercoledì 28 ottobre 2020 — **16:30 - 19:00**

Il Profilo di Funzionamento per una didattica inclusiva.

Giuliana Veronese, *Psicologo Dirigente Referente Servizio Età Evolutiva-Neuropsichiatria Infantile, Este-Montagnana.*

Paolo Segalla, *Dirigente Medico presso UOS Età Evolutiva-Neuropsichiatria Infantile, Este-Montagnana.*

SEDE DEL CORSO

VIRTUALE — Su piattaforma telematica Jitsi Meet

PER INFOMAZIONI

Valeria Bonato	*ctinsieme@gmail.com*
Aurelio Micelli	*aurelio.micelli@posta.istruzione.it*

Libri bianchi Lorenzo Perrone

Procedure per l'accertamento della disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica

- Soggetto competente è l'INPS: è a questo Istituto che i genitori presenteranno la domanda di accertamento corredata dal certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento. L'INPS deve dare riscontro entro 30 giorni.
- La valutazione della domanda è di competenza della commissione medica che, nel caso di minori, sarà composta da: un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'atro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto, integrata da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche.
- **Questo passaggio è indispensabile e propedeutico a tutti quelli successivi**, ossia alla predisposizione del **Piano Educativo Individualizzato (PEI)** e del **Progetto Individuale.**
- La famiglia che ha ottenuto la certificazione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica si rivolgerà all'ASL per il rilascio del Profilo di Funzionamento e, se lo ritiene, al Comune di residenza per l'elaborazione del Progetto Individuale (v. Fig. 1).

Che cosa cambia?
Il DLgs modifica profondamente le procedure e le competenze per l'accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione scolastica.

A che punto siamo?
Non è stato ancora emanato il Decreto del Ministero della salute (di concerto con altri ministeri) che dovrà definire sia i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, sia i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di Funzionamento.

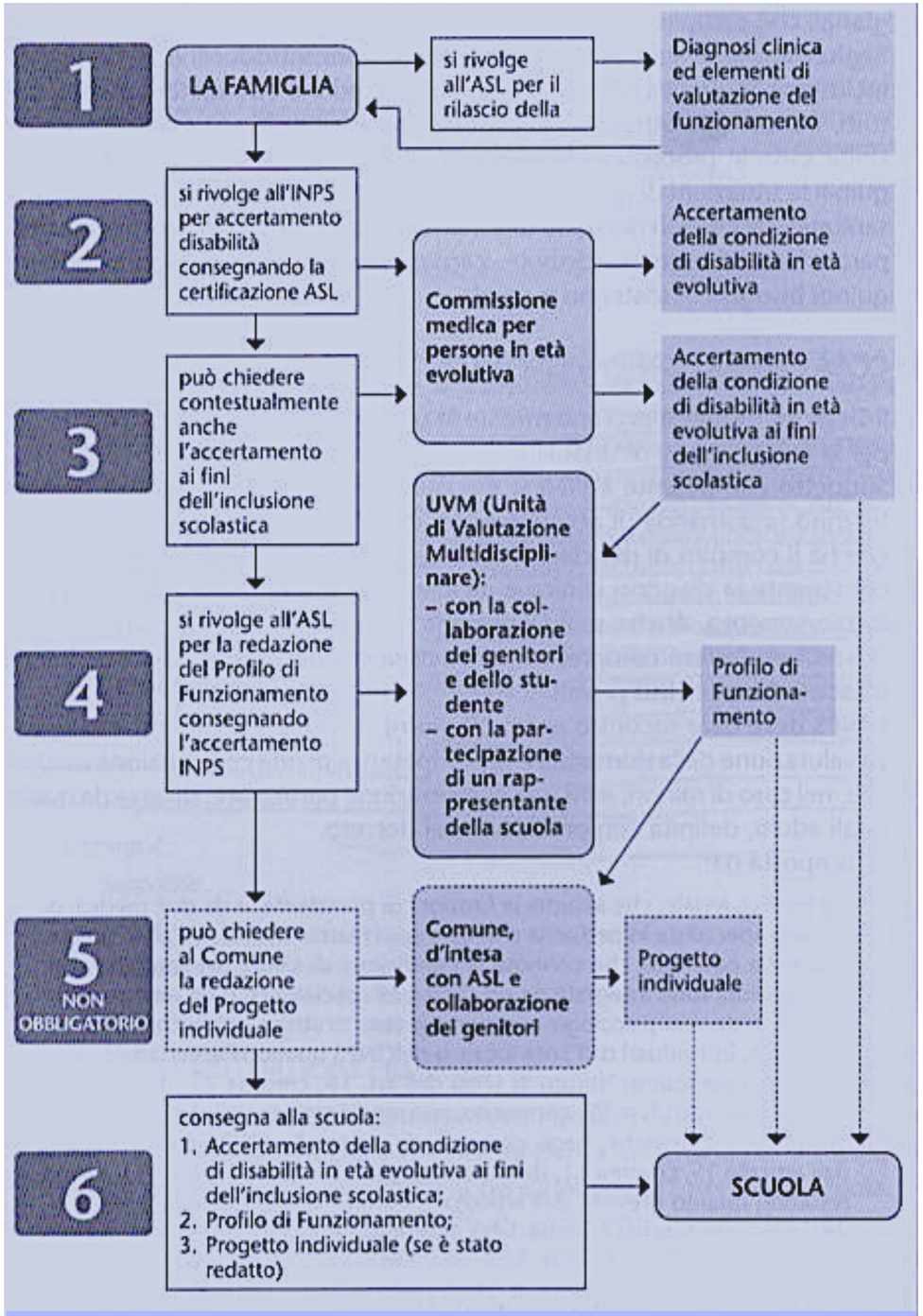

Fig. 1 - Schema delle procedure di accesso all'inclusione scolastica per gli alunni con disabilità.
: F. Fogarolo, G. Onger, 2019, La nuova legge sull'inclusione

Il Profilo di Funzionamento (PF): contenuti

- Il Profilo di Funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello biopsicosociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF e ICF-CY) è:

- il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato e del Progetto individuale;

- definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica;

- è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;

Che cosa cambia con il nuovo DLgs?

- **Il PF sostituisce Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale** (entrambi aboliti);

A che punto siamo?

- **La descrizione del PF è molto generica e bisognerà attendere il decreto del Ministero della salute (di concerto con altri ministeri) che dovrà indicare anche *i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del PF, tenuto conto della classificazione ICF dell'OMS* (art. 5, comma 6).**

Il Profilo di Funzionamento (PF): chi lo redige?

Soggetto responsabile della redazione del PF è l'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) dell'ASL, composta da:

- uno specialista in neuropsichiatria infantile, o un medico specialista esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;
- almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza (art. 5, comma 3);
- è prevista inoltre la collaborazione o la partecipazione* di altre persone esterne all'ASL:

- i genitori nella "misura massima possibile";
- lo studente/studentessa della scuola secondaria di secondo grado;
- il dirigente scolastico o un altro docente specializzato della scuola presso cui è iscritto l'alunna/o (art. 5, comma 4c).

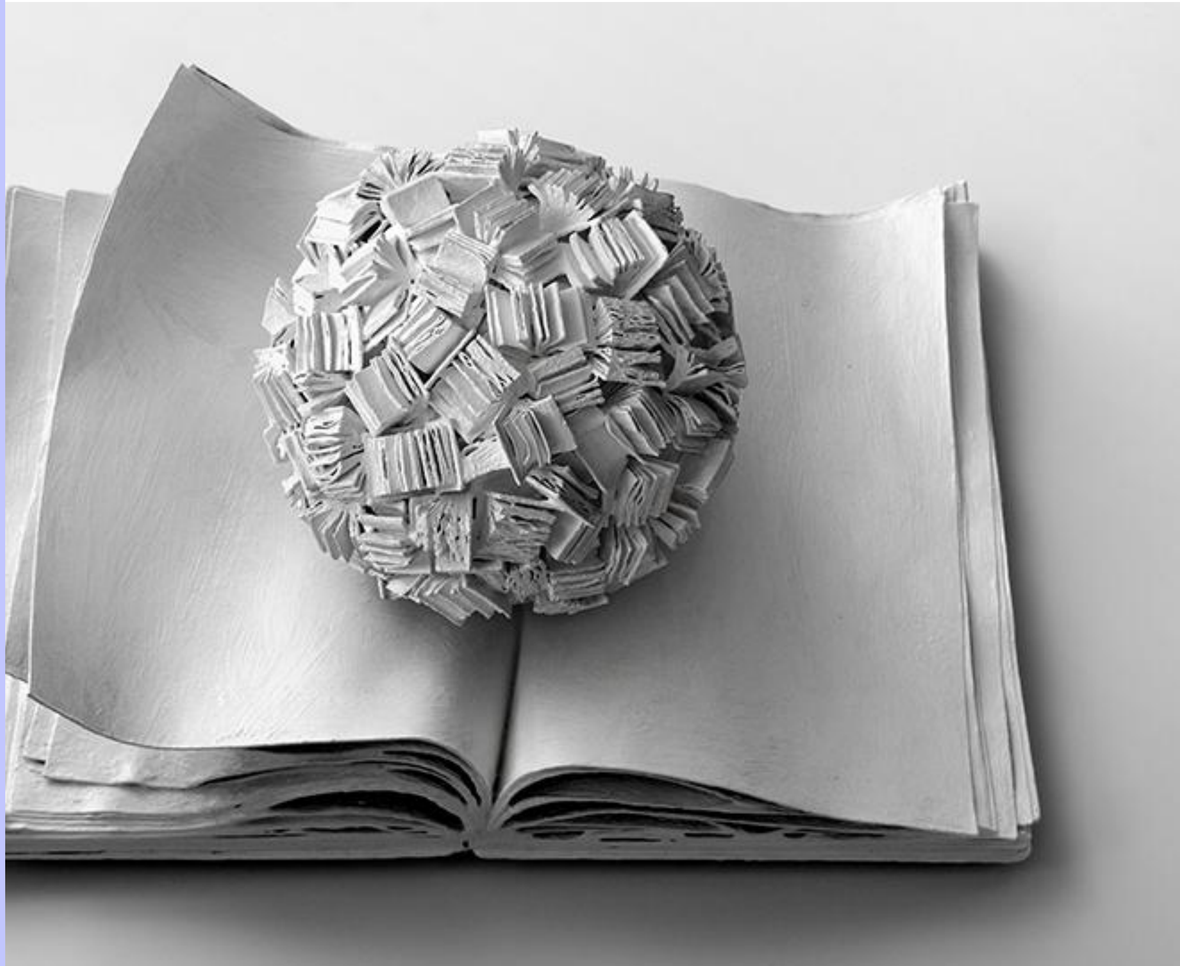

Il Progetto individuale (già previsto dalla L. 328 del 2000)

Che cosa cambia con il DLgs?
Rispetto a quanto stabilito dalla L. 328/2000, il DLgs introduce le seguenti modifiche:

- la valutazione diagnostico-funzionale su cui si basa il Progetto individuale è il PF;
- è redatto solo su richiesta dei genitori ma anche con la loro collaborazione;
- per la definizione delle prestazioni, dei servizi e delle misure del Progetto individuale è previsto il coinvolgimento di un rappresentante dell'Istituzione scolastica interessata.

N.B.: Il Progetto individuale rimane uno strumento opzionale che viene attivato solo se i genitori lo richiedono.

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI): contenuti

I contenuti del PEI sono definiti in modo puntuale all'art. 7, comma 2, ai paragrafi b), c).d), e) ed f);
i primi tre si applicano a tutte le situazioni, il paragrafo lettera e) riguarda solo la scuola secondaria di secondo grado, il paragrafo lettera f) solo se è stato disposto dal'Ente Locale il Progetto individuale.

- PEI tiene conto della certificazione di disabilità e del PF, *avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva biopsicosociale alla base della classificazione ICF dell'OMS*;

- il DLgs non prescrive pertanto che il PEI sia redatto *su base ICF* come il PF, usando quindi i relativi codici e indicatori, ma fa leva sull'approccio biopsicosociale applicato in un contesto scolastico inclusivo, focalizzando l'attenzione sugli elementi principali che lo caratterizzano, analizzati secondo la funzione positiva o negativa che possono avere, ossia se fungono da facilitatori o da barriere;

- il PEI individua gli obiettivi didattici ed educativi, gli strumenti, le strategie e le modalità per la realizzazione di un *ambiente di apprendimento*, con riferimento alle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, nel quadro di una reale *corresponsabilità educativa.*

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI): chi lo predispone?

Il PEI è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l'inclusione composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità o di chi esercita la responsabilità genitoriale, dalle figure professionali specifiche interne od esterne all'istituzione scolastica, nonché con il necessario supporto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare (art. 7, comma 10).

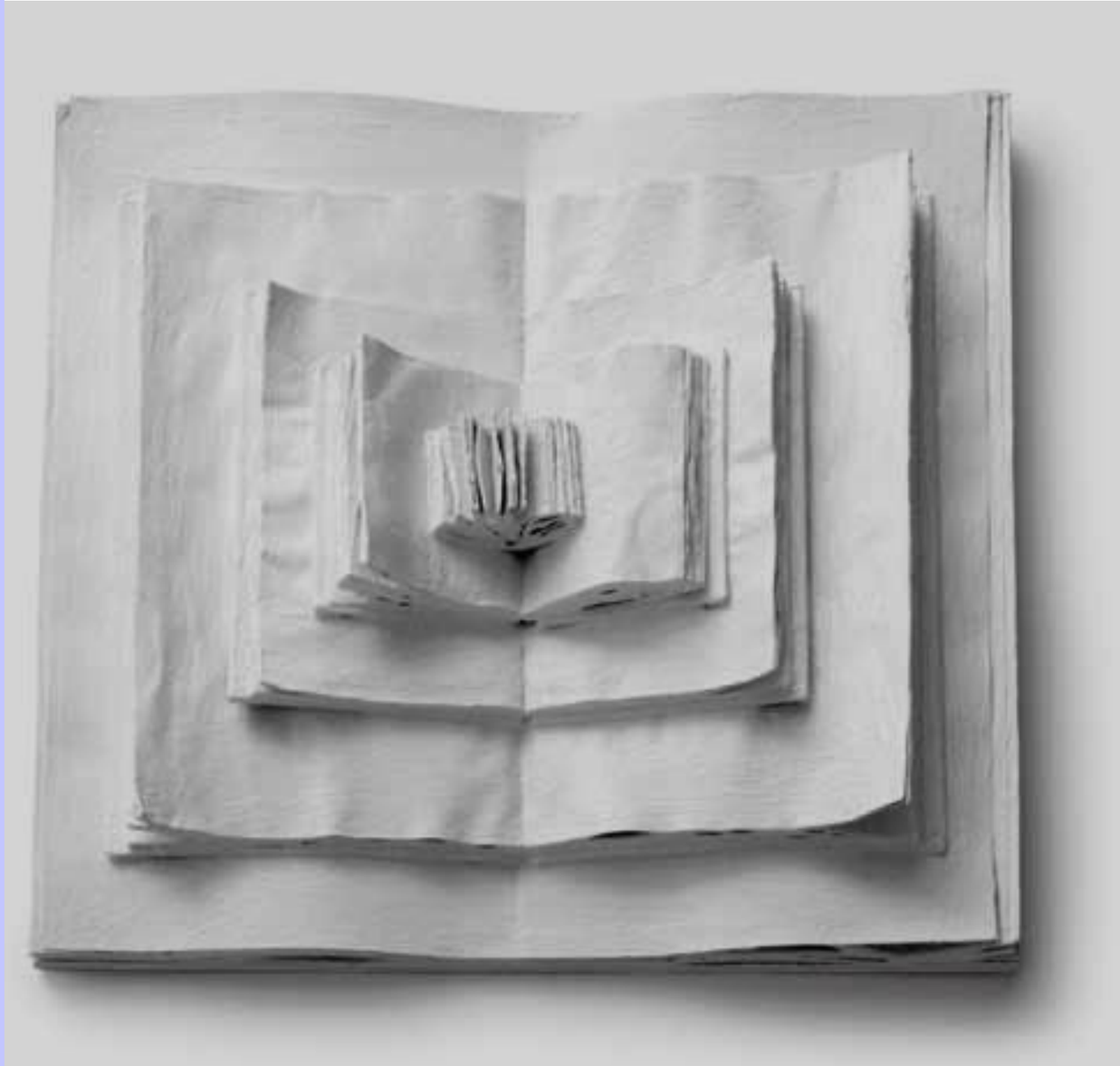

Corresponsabilità educativa
Cosa dice il Decreto?

Nell’articolo 1 *Principi e finalità* e nell’articolo 7, comma 2, relativamente al PEI, si fa specifico riferimento alla corresponsabilità educativa dell’intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuali.

- La **corresponsabilità educativa** è un elemento indispensabile del progetto educativo senza il quale il riferimento all’ICF-CY come modello concettuale perderebbe ogni significato.

- Quali altri soggetti istituzionali hanno responsabilità nella predisposizione e verifica del PEI?

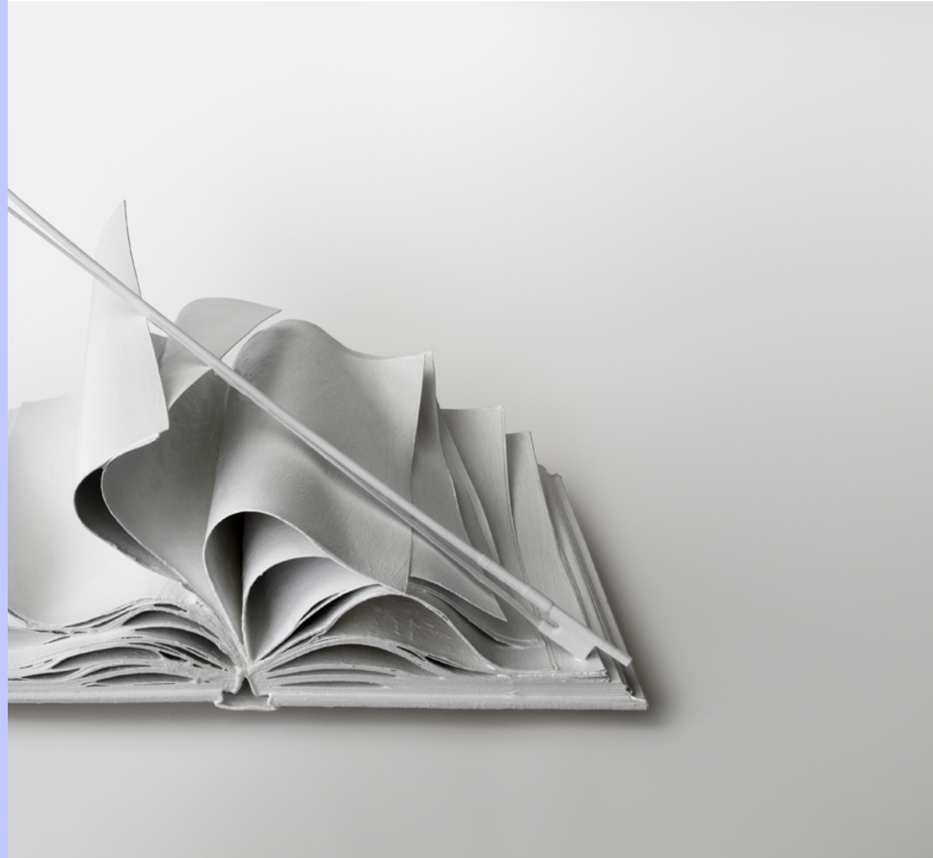

Approvazione e verifica del PEI: che cosa cambia?

APPROVAZIONE E VERIFICA DEL PEI

IN PRECEDENZA

Responsabili del PEI

Scuola e ASL *congiuntamente*

Chi lo approva

GLHO: Gruppo di Lavoro sull'Handicap Operativo (nome non riconosciuto ufficialmente dalla legge)

Partecipano agli incontri del GLHO

Per la scuola

- Insegnante specializzato
- Operatore psicopedagogico

Per l'ASL

- Operatori ASL (non meglio specificati)

Collaborano

I genitori

CON IL NUOVO DECRETO

Responsabili del PEI

La scuola *(solamente)*

Chi lo approva

GLO: Gruppo di Lavoro Operativo (nome ufficiale: legge 104, art. 15)

Membri del GLO

Il GLO è costituito dal team dei docenti contitolari o dal Consiglio di Classe

Partecipano inoltre

- *Genitori*
- *Studenti con disabilità* alla secondaria di secondo grado
- *Figure professionali specifiche,* interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità

Fornisce il necessario supporto

ASL (Unità di Valutazione Multidisciplinare)

Fig. 2 - Il ruolo delle ASL riguardo alla predisposizione del PEI: dalla condivisione di responsabilità al "supporto"Fonte: F. Fogarolo, G. Onger, 2019, La nuova legge sull'inclusione

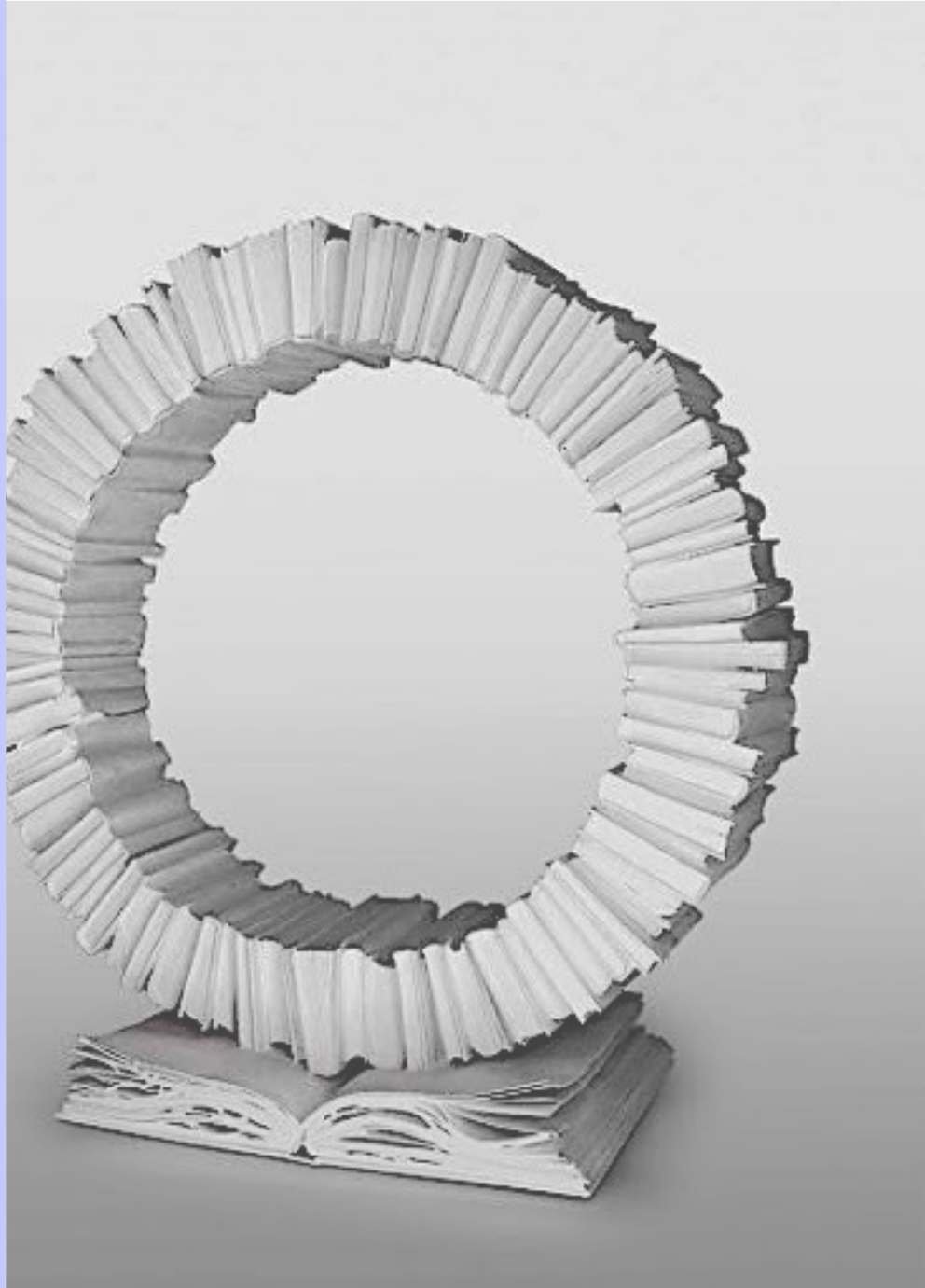

Il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)
Che cosa cambia col nuovo decreto?

Sono confermati i compiti del GLO, ossia definire, approvare e verificare il PEI ma il nuovo DLgs modifica profondamente la sua composizione:

- sono membri di diritto e pertanto vanno sempre coinvolti tutti gli insegnanti della classe;
- i genitori partecipano di diritto e vanno pertanto sempre invitati;
- nella Scuola secondaria partecipa come membro di diritto anche lo studente con disabilità;
- partecipano inoltre altre figure che il DLgs definisce come f*igure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, con l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità*;
- per quanto riguarda il ruolo dell'ASL, i singoli specialisti rientrano tra le figure professionali specifiche e possono partecipare agli incontri.

N.B.: le nuove disposizioni relative al GLO sono già in vigore.

L’inclusione: che cosa dicono le nuove disposizioni?

- Il DLgs 66 introduce per la prima volta in ambito legislativo il termine **inclusione** in riferimento alla scuola e al diritto all’istruzione;

- enfatizza il ruolo dei fattori contestuali con i ripetuti riferimenti all’ICF, con l’insistenza sulla necessità di rimuovere le barriere e valorizzare i facilitatori e realizzare un ambiente di apprendimento in grado di soddisfare i bisogni individuali.

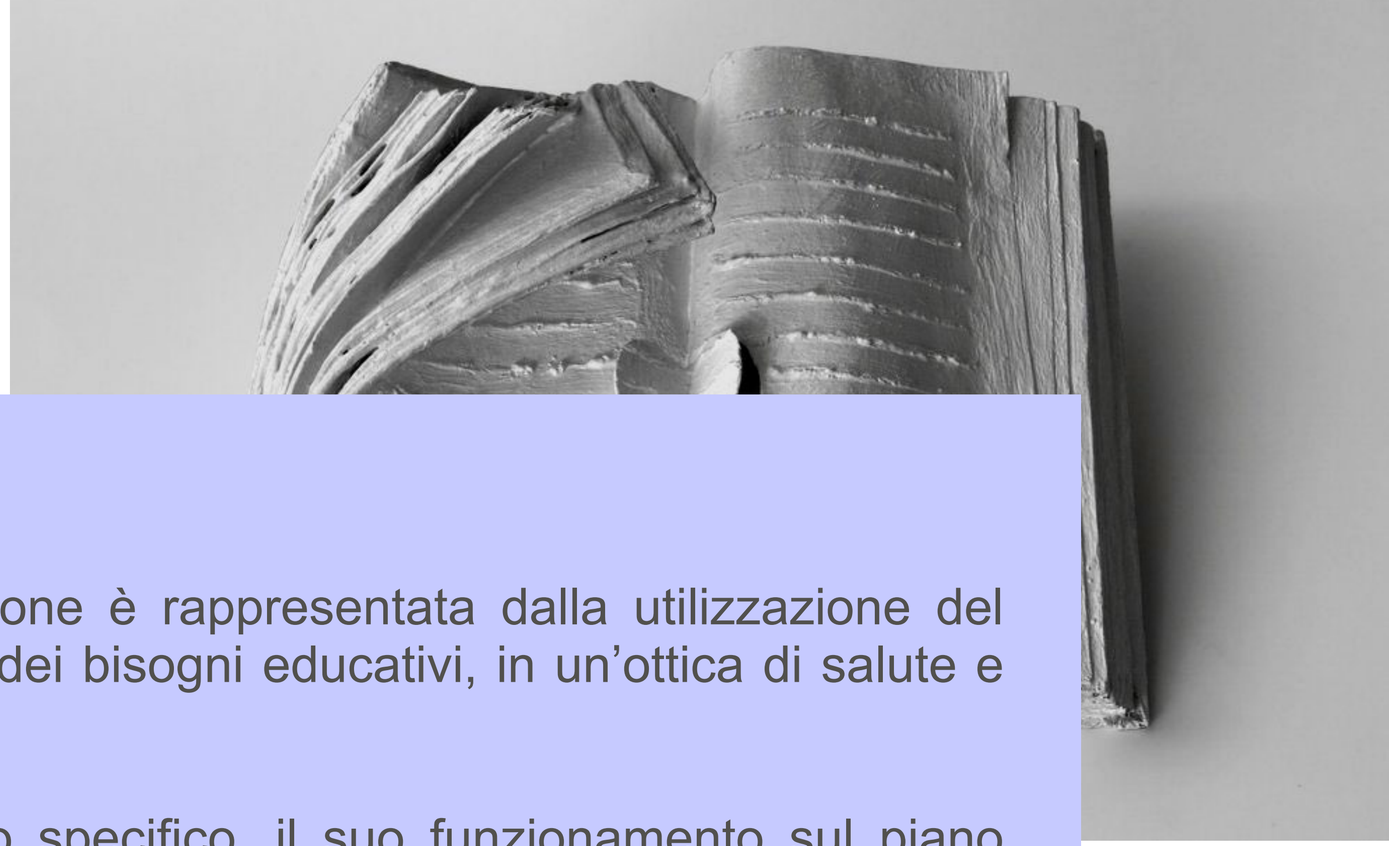

Modello biopsicosociale e inclusione

- La novità introdotta dai decreti detti dell’inclusione è rappresentata dalla utilizzazione del modello biopsicosociale per una lettura globale dei bisogni educativi, in un’ottica di salute e funzionamento;

- la condizione di salute di una persona e, nello specifico, il suo funzionamento sul piano educativo e/o apprenditivo, è la risultante globale dell’interazione tra fattori individuali e contestuali;

- secondo il modello biopsicosociale, la disabilità è definita come una condizione di salute in un ambiente sfavorevole, ossia la disabilità è il risultato della complessa interazione tra condizioni di salute e fattori contestuali, da cui deriva anche che il contesto può essere abilitante o disabilitante. (Janes,Cramerotti, Scapin, 2019).

D. Janes, S. Cramerotti, C. Scapin, 2019, Profilo di funzionamento su base ICF-CY e Piano Educativo individualizzato, Erikson

“L’attenzione alle parole è importante, non tanto per un fatto estetico o formale, ma perché nelle parole è contenuto il modello operativo a cui si fa riferimento”.
Andrea Canevaro

Di che cosa parliamo quando parliamo di inclusione?

Il termine inclusione viene ufficializzato per la prima volta in ambito pedagogico e riconosciuto ufficialmente a livello sociale e culturale con la Dichiarazione di Salamanca del 1994 (G. De Polo, M. Prada, S. Bortolot, a cura di, 2011)*, in cui si afferma, tra l’altro che:

- **l’educazione è un diritto fondamentale di ogni bambino che deve avere la possibilità di acquisire e di mantenere un livello di conoscenze accettabili;**

- **ogni bambino ha caratteristiche, interessi, predisposizioni e necessità di apprendimento che gli sono propri;**

- **le persone che hanno bisogni educativi speciali devono poter accedere alle normali scuole che devono integrarli in un sistema pedagogico centrato sul bambino, capace di soddisfare queste necessità;**

- **le scuole normali che assumono questo orientamento di integrazione costituiscono il modo più efficace per combattere i comportamenti discriminatori, creando delle comunità accoglienti, costruendo una società di integrazione e raggiungendo l'obiettivo di un'educazione per tutti, inoltre garantiscono efficacemente l'educazione della maggioranza dei bambini, accrescono il profitto e, in fin dei conti, il rendimento complessivo del sistema educativo.**
  (v. Dichiarazione di Salamanca sui principi, le politiche e le pratiche in materia di educazione e di esigenze educative speciali, U.N.E.S.C.O. 1994).

*** G. De Polo, M. Prada, S. Bortolot, a cura di, 2011, ICF-CY nei servizi per la disabilità. Indicazioni di metodo e prassi per l’inclusione, Franco Angeli**

Di che cosa parliamo quando parliamo di inclusione?

Sia che si assuma una prospettiva etica, secondo cui l'inclusione è un *imperativo morale, un diritto base che nessuno dovrebbe guadagnarsi* , che una prospettiva socio-culturale, in concetto di inclusione rimanda ad inalienabili diritti della persona (ossia di tutti), quali il diritto alla salute - intesa come *uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o infermità* (OMS, 1948), Il diritto all'istruzione e alla partecipazione.
In tale prospettiva, i'inclusione non riguarda specificamente l'ambito scolastico ma è estesa a tutti i contesti di vita.

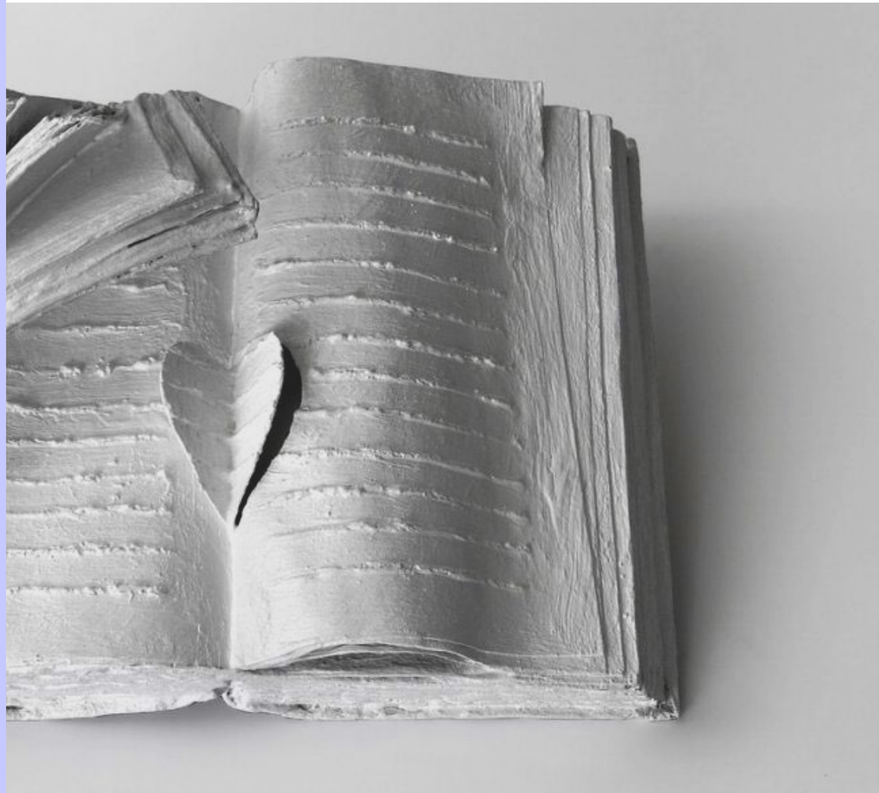

L’inclusione educativa
Inclusione come *prodotto*

L’inclusione può essere intesa come ***prodotto,*** ossia come l’esito dell’applicazione di norme e pratiche (PAI, PDP e simili) volte a *includere qualcuno* (il soggetto con BES, sia esso disabile ai sensi della L 104/92, o abbia un disturbo specifico dell’apprendimento o uno svantaggio socio-culturale).
In tale ottica, l’inclusione, e la scuola inclusiva, si configurano come una risposta destinata anzitutto a coloro che hanno più difficoltà. Allievi che a causa della loro condizione (rilevata, accertata, ossia diagnosticata in base all’epistemologia bio-medica individuale che attribuisce il problema al soggetto e non all’organizzazione e all’azione dei contesti) hanno bisogno di risposte speciali/specialistiche, fornite da docenti formati in tal senso.

Fig. 1 - L’inclusione come prodotto (fonte: Bocci, 2018)*

* F. Bocci, M. Catarci, M. Fiorucci, a cura di, 2018 L’inclusione educativa, Roma Tre Press.

L’inclusione educativa
Inclusione come *processo**

L’inclusione intesa come processo implica un cambiamento sistemico finalizzato a rimuovere tutte le barriere che escludono e/o discriminano (a livello macro come a livello micro).
L’inclusione non è un prodotto rilevabile in termini di numero di alunni Bes e azioni mirate a rivolte a questi alunni ma va inteso come processo che coinvolge tutti, nessuno escluso.

Un concetto di questo tipo è contenuto ed espresso dalle Linee guida per l’inclusione dell’UNESCO del 2009 dove appunto il concetto di inclusione è inteso come “un processo che mira a trasformare i sistemi educativi al fine di fornire una educazione di qualità a tutti i discenti in modo che questi ultimi possano sviluppare al massimo il loro potenziale di apprendimento”

Intesa in questo senso, l’inclusione non può riguardare categorie di allievi (BES) e pratiche di insegnati speciali/specifici ma presuppone l’azione collettiva, un compito che non ha fine, che coinvolge tutti in funzione della riflessione e della riduzione degli ostacoli che noi e altri abbiamo creato e continuiamo a creare.
In tal modo educazione e inclusione coincidono, in quanto educazione è di per sé inclusione, come sostiene Goussot. Da ciò deriva che se funziona la scuola, funziona anche l’inclusione (F. Bocci, M. Catarci, M. Fiorucci, a cura di, 2018).

* F. Bocci, M. Catarci, M. Fiorucci, a cura di, 2018 L’inclusione educativa, Roma Tre Press.

L’inclusione educativa - Inclusione come processo

In fig. 2 è rappresentato il concetto di inclusione come processo; in questa prospettiva affinché vi sia inclusione è necessario *praticarla*, a partire dalla volontà di volerla praticare, che a sua volta rimanda al

1) *Fare, eseguire, effettuare applicare* ne ossia alla volontà di dare seguito a quanto si è ottenuto sul piano normativo-istituzionale, a livello locale, nazionale e internazionale contribuendo in tal modo a far crescere la sensibilità collettiva e a sviluppare una cultura inclusiva affinché la norma diventi vitale.

2) *Mettere in pratica, realizzare, attuare*: per dire che il processo di inclusione transita soprattutto nella pratica quotidiana, attraverso le piccole azioni che tuttavia hanno una straordinaria rilevanza nella rete delle interrelazioni che si snodano in famiglia, a scuola, nei posti di lavoro, ecc.

3) *Frequentare, aver rapporti, avere familiarità*, per dire che l’inclusione è incontro, è relazione.

Questa è dunque l’idea di inclusione come processo.

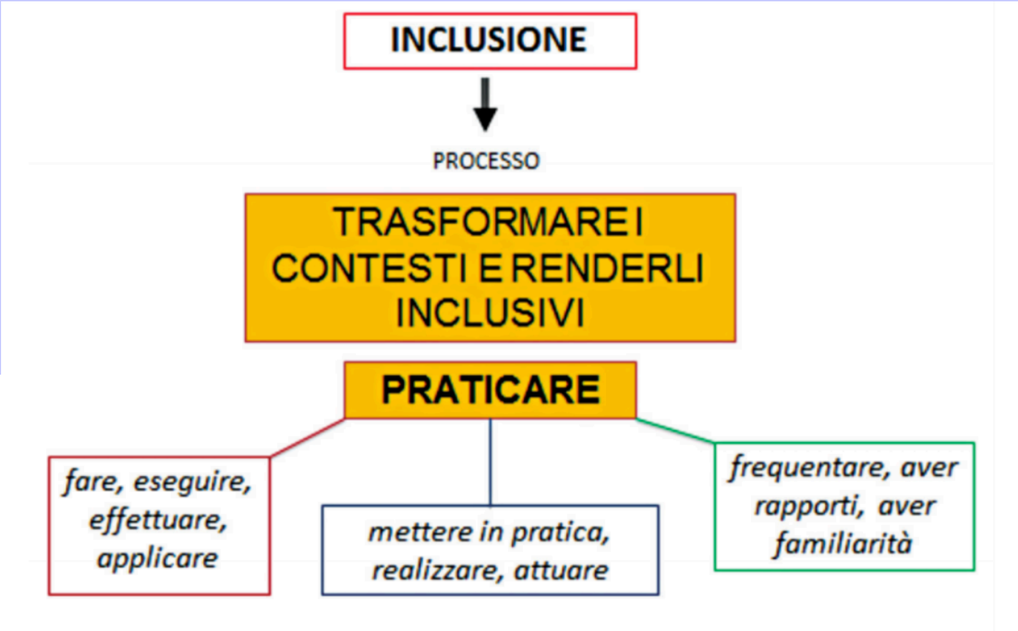

Fig. 2 - L’inclusione come processo (fonte: Bocci, 2018)

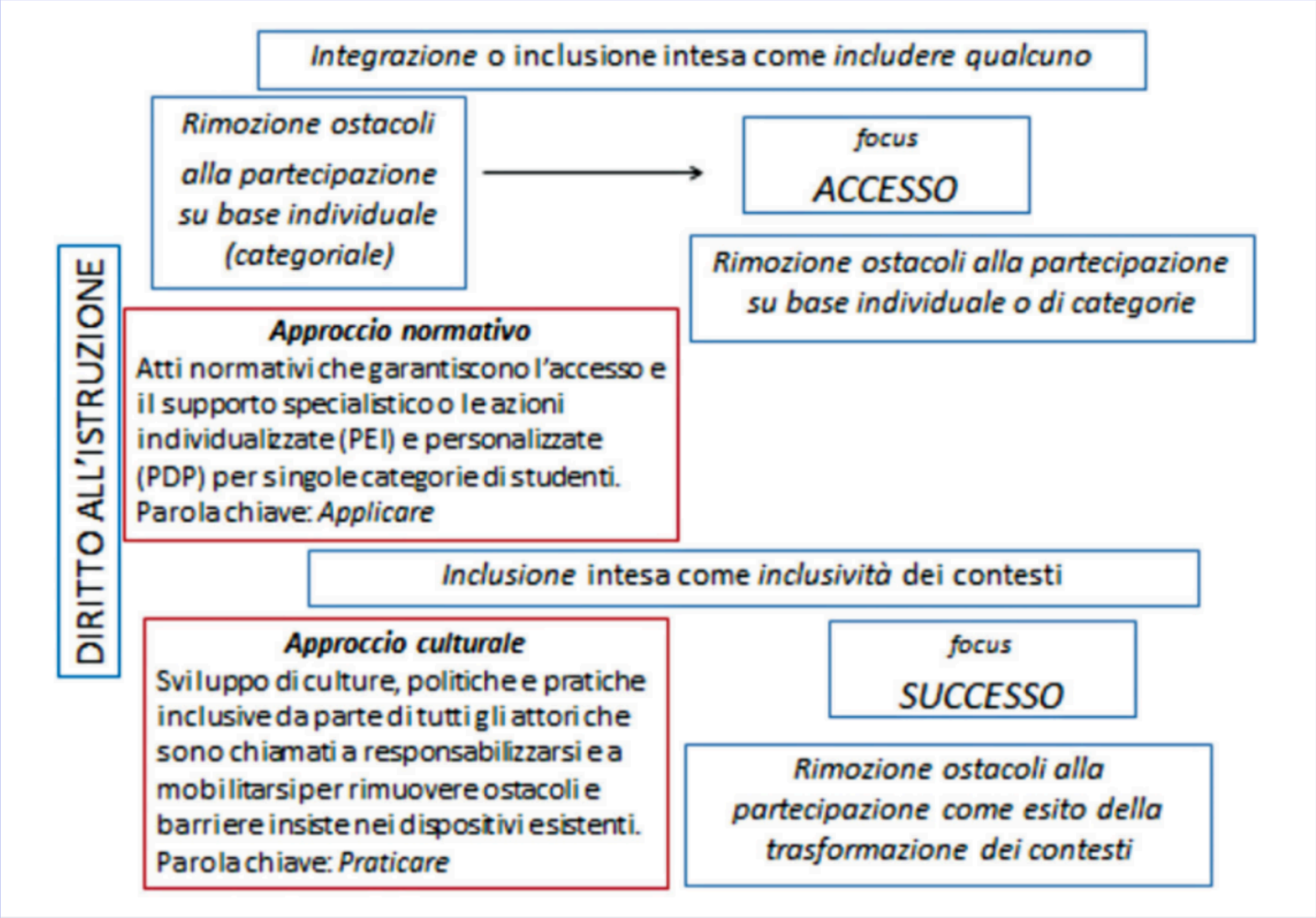

fig. 3 - I differenti focus dell'integrazione e dell'inclusione (fonte: Bocci, 2018)

L’inclusione come processo di ricerca

L’inclusione è un processo di ricerca finalizzato a realizzare l’eguaglianza formale e sostanziale nei processi formativi, attraverso la condivisione/diffusione di valori e principi di fondo, la riorganizzazione dei contesti scolastici, l’utilizzo di metodologie e strumenti didattici rivelatisi efficaci (D. Capperucci, G. Franceschini, a cura di, 2019)* Questa definizione che si riferisce esclusivamente all’ambito pedagogico didattico mette in evidenza tre aspetti fondamentali:

-l’inclusione è un processo di ricerca;
-lo scopo dell’inclusione è la realizzazione dell’uguaglianza nei processi formativi;
-l’inclusione si realizza attraverso la condivisione di valori, l’organizzazione di contesti, l’utilizzo di metodologie e strumenti specifici.

Questa definizione fa specifico riferimento al contesto scolastico e tuttavia può essere utilizzata anche per altre pratiche operative le cui competenze, compiti e responsabilità si intrecciano con quelle di coloro che operano nella scuola.

* D. Capperucci, G. Franceschini, a cura di, 2019, Introduzione alla pedagogia e alla didattica dell’inclusione scolastica, Ed. Angelo Guerini e Associati s.r.l.)

L’inclusione come processo di ricerca ricerca

L’inclusione come ricerca rimanda e sottolinea, da un lato, la necessità di azioni coerenti con le ipotesi di fondo, la sistematicità delle metodologie utilizzate a cui si deve accompagnare un atteggiamento critico e costruttivo, dall’altro, nel considerarla un processo, la concepisce come un processo continuo di crescita culturale e metodologica, una meta a cui tendere attraverso processi di revisione critica e ricerca di nuove soluzioni ai problemi che di volta in volta si aprono.

Inoltre, ponendosi l’obiettivo di realizzare l’eguaglianza nei processi formativi e attraverso i processi formativi, rimanda al coinvolgimento di tanti altri campi del sapere e ad altre pratiche e responsabilità condivise.

Infine si sottolinea l’importanza dell’azione sul contesto inteso in senso organizzativo, operativo e culturale (D. Capperucci, G. Franceschini, a cura di, 2019).